



Audizione del Coordinamento Fonti rinnovabili ed Efficienza energetica (FREE), nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della 10^a Commissione del Senato del 7 Febbraio 2017.

La modifica della Direttiva su Efficienza Energetica (EED) all'articolo 1 introduce un obiettivo vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30% per il 2030.

L'obiettivo di miglioramento al 2030 del 30% (che si ritiene, come anche indicato dal Parlamento europeo, poco coraggioso) è comunque da considerarsi critico per il nostro Paese anche sulla base delle ultime disposizioni legislative (cfr. Milleproroghe 2017 con il posticipo della quota FER in edilizia e il rinvio della riforma degli oneri generali di sistema dell'energia elettrica per i clienti non domestici). Nel caso delle quote FER va tenuto comunque in considerazione la fattibilità tecnico-economica delle soluzioni da adottare (così come ribadito anche dalla revisione della EED) e la particolare condizione climatica del nostro Paese, che assegna un ruolo rilevante alla climatizzazione estiva.

La modifica dell'articolo 7 della direttiva relativo ai regimi obbligatori di efficienza energetica chiarisce che per realizzare i risparmi energetici gli SM possono istituire dei regimi obbligatori di efficienza energetica, oppure adottare misure alternative, seguendo le indicazioni fornite nei due nuovi articoli, il 7bis e il 7ter, **obbligatorietà che il Coordinamento FREE raccomanda di adottare.**

Coordinamento FREE

Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 Roma - Tel. 0642014701

Codice Fiscale 97737750584

www.free-energia.it

mail: info@free-energia.it



L'articolo 7bis tra l'altro impone agli SM, qualora ciò sia stato ritenuto facoltativo in precedenza, di includere nei regimi obbligatori di efficienza energetica requisiti a finalità sociale destinati alle famiglie in condizioni di precarietà energetica, cosa che viene estesa nell'articolo 7ter anche nell'ambito delle misure alternative. Ciò impone una crescente attenzione, anche nel nostro Paese, al fenomeno della povertà energetica.

Le disposizioni dell'articolo 7 della EED e la EPBD sulla prestazione energetica degli edifici devono considerarsi complementari e riguardano il settore con un risparmio potenziale pari al 50% del totale, confermando l'integrazione della EED e della EPBD con la trasposizione dall'una all'altra delle disposizioni precedentemente contenute nell'articolo 4. Viene ribadito il ruolo centrale della certificazione energetica degli edifici (APE) anche in riferimento al miglioramento dei consumi energetici a seguito di azioni di efficienza energetica, anche se occorre tenere sempre presente il ruolo distinto della certificazione dalla attività di diagnosi energetica.

Le modifiche alla direttiva degli articoli da 9 a 11 (nonché l'allegato VII) sono volte a rafforzare il ruolo dei consumatori ottenuto dando loro la possibilità di partecipare alla gestione attiva della domanda. In particolare, l'attenzione è rivolta alla misurazione e la fatturazione dell'energia termica, inclusa la ripartizione dei costi nel caso di utenze collettive (ad esempio, condomini).

C'è un aspetto da considerare legato all'attuale contesto italiano che risulta ancora di ostacolo con quanto sopra riportato, quello della ripartizione delle spese nel caso di condomini ed edifici polifunzionali. In questi casi non si tiene in debita considerazione gli extra consumi di quelle strutture di pertinenza condominiale (coperture, pavimenti su pilot, facciata, ecc.) che penalizzano alcuni utenti rispetto ad altri, E' in discussione una proposta legislativa di AiCARR condivisa con ANACI, ANTA, CNI, CNPI, che risolve il problema mediante l'introduzione di opportuni coefficienti di compensazione.

Al fine di precisare che i diritti di fatturazione e di informazione valgono per i consumatori di energia termica (riscaldamento, raffreddamento o acqua calda) prodotta centralmente anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale diretto con il fornitore di energia, si utilizza il termine "utente finale" intendendo sia i clienti finali che acquistano energia termica per uso proprio, sia gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da fonte centrale.

L'importanza dei monitoraggi e dei controlli automatici sugli impianti è sancito anche dalla proposta di modifica della EPBD in relazione alla necessità di rafforzare l'attività di *energy management* e di pianificazione di una corretta manutenzione.

Nell'Allegato IV, recante la tabella di conversione per il calcolo del tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale, viene modificata la nota 3 al fine di rivedere il fattore di energia primaria PEF, che passa per i risparmi di energia elettrica da 2,5 a 2 per rispecchiare l'evoluzione tecnologica e la crescente quota di fonti rinnovabili. Da qui possono nascere due considerazioni da tenere presenti in una strategia energetica generale del nostro Paese: il vantaggio di una crescente quota di elettrificazione sui consumi finali e il ruolo della generazione distribuita intelligente, con la



necessita di una revisione del ruolo delle SEU, l'incentivazione dei sistemi di accumulo anche di piccola capacità, la promozione della micro-cogenerazione mediante soprattutto una necessaria semplificazione delle procedure autorizzative.

Tale ultimo aspetto è anche incluso nella modifica dell'articolo 2 della EPBD che estende la definizione di "sistema tecnico per l'edilizia" alla produzione di energia elettrica in loco (e alle infrastrutture in loco per l'elettromobilità).

Un aspetto importante, ribadito dalle modifiche delle direttive, riguarda la finanza degli interventi di efficienza energetica. Nella revisione della EPBD viene esplicitamente fatto riferimento ad una "strategia di ristrutturazione a lungo termine" che impone agli SM strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. Gli SM dovranno stabilire una *roadmap* per raggiungere l'obiettivo di de-carbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo obiettivi intermedi. La strategia di ristrutturazione a lungo termine deve essere presentata conformemente ai piani integrati per l'energia e il clima. Gli SM sono chiamati ad approfondire l'aspetto finanziario che utilizza fundamentalmente due strumenti:

l'European Fund for Strategic Investments (EFSI) della BEI, dell'European Investment Fund e della Commissione Europea per superare il gap dovuto all'immobilizzo di capitali privati per il finanziamento di investimenti di natura strategica;

l'European Energy Efficiency Fund EEEF creato dalla Commissione Europea e dalla BEI per specifici interventi di efficienza energetica nel settore pubblico, anche con l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti che ha assunto il ruolo di agenzia italiana per lo sviluppo.

La revisione della Direttiva sull'efficienza negli edifici fa riferimento ai nuovi obiettivi climatici al 2030 e agli scenari di decarbonizzazione a metà secolo e parte dalla constatazione che, mentre nella nuova edilizia si sta andando rapidamente verso costruzioni “nearly zero energy”, c'è un generale ritardo nella riqualificazione dell'edilizia esistente (0,5-1,2% di superficie riqualificata all'anno, percentuale che dovrebbe almeno raddoppiare). La sfida principale, secondo la Commissione, è accelerare e finanziare gli investimenti iniziali per aumentare la percentuale di ristrutturazione del parco immobiliare ad oltre il 2% l'anno.

Per una contestualizzazione alla situazione del nostro paese, si consideri che la proposta della UE per i settori non ETS (riguardante prevalentemente il settore civile e quello dei trasporti) prevede per l'Italia una riduzione delle emissioni climalteranti del 33% al 2030 rispetto al 2005, il che implica una riduzione del 18% rispetto alle attuali emissioni. Considerando che in questi due settori la produzione di CO₂ oggi è sullo stesso livello del 1990, è evidente che nei prossimi 13 anni occorrerà mettere a punto strumenti di intervento molto più efficaci degli attuali. In particolare nel comparto dell'edilizia occorrerà passare sempre più dagli interventi sui singoli appartamenti (detrazioni fiscali 65%) a misure per interi edifici. In questo modo le riduzioni dei consumi potranno alzarsi dagli attuali 15-25% al 60-80% (la “Deep Renovation” che già vede applicazioni molto interessanti a livello europeo e che in Italia, dovrà essere integrata, dove necessario, con le



misure antisismiche). Un primo parziale passo in questa direzione si è avuto con l'inserimento di un provvedimento nella Legge di Stabilità che innalza fino al 75% i contributi per gli interventi su interi edifici.

Anche in questo caso devono essere introdotti obiettivi vincolanti di riduzione dei consumi al 2025, 2030, 2040, 2050 grazie ad un progressivo aumento del numero di edifici riqualificati e ad un incremento dei risparmi unitari ottenuti in modo da arrivare a metà secolo ad una riduzione delle emissioni climalteranti dell'80% rispetto al 2005.

In primo luogo viene modificato l'articolo 2, contenente le definizioni, al fine di estendere, come detto, quella di "sistema tecnico per l'edilizia" alla produzione di energia elettrica in loco e alle infrastrutture in loco per l'elettro-mobilità. Nell'articolo 8 sugli impianti tecnici per l'edilizia, si introducono i requisiti relativi a quest'ultima, in base alle quali negli edifici non residenziali deve essere prevista una dotazione minima di punti di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulle infrastrutture per i combustibili alternativi. Tale disposizione si applicherà a partire dal 2025. Per gli edifici residenziali con più di dieci posti auto (nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti) è previsto un sistema di pre-cablaggio che consenta di installare punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascuno dei posti auto. L'articolo 8 introduce inoltre un indicatore di intelligenza (*smartness indicator*, SI) per sottolineare l'importanza che la proposta di Direttiva annette al ruolo della domotica nella gestione degli edifici, che dovrebbe evidenziare la capacità dell'edificio di dialogare con la rete elettrica, gli occupanti, gli impianti, favorendo azioni di *demand response*, di gestione della domanda e delle rinnovabili e di ottimizzazione dell'impiego dei sistemi di accumulo.

L'articolo 10, relativo agli incentivi finanziari, viene integrato al fine di includere l'uso degli attestati di certificazione energetica per calcolare il risparmio risultante dalle ristrutturazioni finanziate dallo Stato confrontando gli attestati prima e dopo la ristrutturazione. Come detto, una cautela particolare deve essere adottata nell'applicazione di tale prescrizione per mantenere distinte le caratteristiche della certificazione e della diagnosi energetica.

Viene proposta l'iniziativa "Smart Finance for Smart Buildings" per favorire le interazioni tra finanza pubblica e privata. Per gli obiettivi 2020 in Europa sarebbero necessari 100 miliardi €/a, ma ad oggi ne sono stati spesi meno della metà. Considerando l'innalzamento dell'obiettivo 2030, diventa decisiva la definizione di modalità innovative di finanziamento.